

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Egregio Signor  
Johann Schneider-Amman  
Consigliere federale  
Direttore Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca  
Schwanengasse 2  
3003 Berna  
*Invio per mail: [marianne.neuhaus@seco.admin.ch](mailto:marianne.neuhaus@seco.admin.ch)*

### **Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale e dell'ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali Procedura di consultazione del Consiglio federale**

Egregio Signor Consigliere federale Schneider Amman,  
signore e signori,

ringraziamo il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca per averci interpellato in merito alla consultazione sulla modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale e dell'ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, tramite il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), ha esaminato con attenzione la documentazione ricevuta ed esprime di seguito le sue considerazioni, sentite la Divisione dell'economia, la Divisione delle contribuzioni e la Divisione delle risorse.

Il tema della concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale è stato, ed è tuttora, oggetto di dibattito, sia sul piano federale che internazionale. In Canton Ticino, a seguito delle disposizioni antielusive entrate in vigore in Italia (normativa CFC, black list, ecc.), l'utilizzo dell'agevolazione fiscale quale strumento d'incentivo e di attrazione di nuove imprese ha inoltre perso progressivamente efficacia. L'orientamento del Canton Ticino su questo tema è dunque estremamente prudente, come dimostra il fatto che nel periodo 2012-2014 sia stata concessa un'unica agevolazione fiscale.

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ritiene pertanto che lo strumento dell'agevolazione fiscale debba essere utilizzato in maniera molto accurata e coscienziosa, in modo che ne possano beneficiare solo quei progetti che effettivamente concorrono a rafforzare la competitività territoriale, in particolare nelle regioni più periferiche e che creano delle ricadute significative a livello economico.

Proprio a questo proposito, in riferimento alla variante per la determinazione delle zone di applicazione proposta nell'avamprogetto di ordinanza (art. 3 cpv. 1 lett. a)), il Canton Ticino ritiene che la variante scelta, che include i centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri ("altri" centri nelle zone rurali) non serva allo scopo di incrementare o mantenere gli impieghi nelle regioni più deboli e produca al contrario importanti distorsioni.

Pur condividendo in linea di principio l'abbandono del modello di delimitazione attuale, basato sulla regione funzionale, a favore di un modello che consideri anche gli obiettivi di pianificazione del territorio e i principi della nuova politica regionale, il Canton Ticino ritiene che l'applicazione di questo modello di delimitazione perda di vista l'intento originario dello strumento, che è quello di incentivare opportunità di sviluppo in aree economicamente deboli. In particolare, nella nuova delimitazione resterebbero esclusi comuni che, pur non appartenendo a un'area centrale, dispongono di ampie zone pianificate e infrastrutturate proprio per le attività lavorative.

Per un Cantone come il nostro, che nelle sue regioni strutturalmente più deboli è caratterizzato da stretti fondovalle dove le attività spesso si concorrenzano tra loro, l'esistenza e l'utilizzo efficace degli spazi per insediamenti esistenti risultano di primaria importanza. In diversi di questi comuni, inoltre, sono ospitate alcune delle zone attualmente soggette a destinazioni d'uso specifiche (ad esempio usi militari, o infrastrutturali - aeroporti, scali ferroviari, ecc.) con una prospettiva di dismissione a termine, ritenute dal Cantone strategiche per uno sviluppo industriale futuro.

Il tema dell'esclusione di questi comuni dal perimetro d'applicazione assume particolare rilevanza alla luce delle disposizioni transitorie relative alla modifica della Legge sulla pianificazione del territorio, che di fatto vietano, fino all'approvazione del piano direttore da parte delle autorità federali, qualsiasi estensione della superficie edificabile.

Contro l'esclusione dal perimetro di questi comuni, il Canton Ticino aveva già preso posizione nell'ambito del documento messo in consultazione dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) nel 2013, raccomandando l'inclusione nel perimetro dei comuni periferici con importanti aree industriali localizzati in aree che necessitano di un effettivo rilancio economico.

Risulta inoltre di difficile comprensione il fatto che il perimetro sia cambiato tre volte dal primo rapporto messo in pre-consultazione nel 2012. Già il progetto messo in consultazione dalla CDEP nel 2013 si differenziava infatti dal documento del 2012 in virtù di una nuova ponderazione degli indicatori che affidava maggior peso alla componente economica. Per il nostro Cantone, questo produceva di fatto l'esclusione dei Comuni dell'agglomerato del Mendrisiotto, riducendo il perimetro d'applicazione ai centri regionali del Sopraceneri. Nel rapporto messo in consultazione ora, l'aggiornamento dei dati, rispettivamente l'inclusione di nuove basi dati (STATENT) nel modello di calcolo, comporta un'ulteriore modifica del perimetro, che per il nostro Cantone si traduce in un'esclusione dell'agglomerato del Bellinzonese, incluso invece nella stessa variante presentata con il rapporto del 2013.

Per il Canton Ticino questo ulteriore restringimento del perimetro, che confina di fatto l'applicazione alla sola area suburbana di Locarno e al Comune di Biasca, escludendo il Bellinzonese, è inaccettabile e mette seriamente a repentaglio la condivisione di fondo sulla riforma.

L'agglomerato del Bellinzonese rappresenta infatti, grazie alla presenza di alcune realtà industriali importanti tra le quali le Officine delle Ferrovie federali svizzere che oggi ospitano il Centro di competenze in materia di trasporto e mobilità ferroviaria, e di ben due aree riconosciute dal Piano

direttore cantonale quali poli di sviluppo economico (Arbedo-Castione e Giubiasco-Camorino), una regione nella quale lo sviluppo degli insediamenti è considerato di primaria importanza. Il posizionamento strategico lungo l'asse nord-sud Zurigo/Basilea-Milano, l'apertura di AlpTransit e della galleria di base del Monte Ceneri, nonché la sua funzione di polo per la regione delle Tre Valli e della Mesolcina, fanno di questa regione una regione dalle importanti funzioni territoriali. Risulta pertanto di difficile comprensione, in un'ottica di lettura territoriale e degli obiettivi di politica economica regionale, l'esclusione di questo agglomerato dal perimetro di applicazione dell'ordinanza.

Da notare poi che una scelta del genere mal si concilierebbe con la creazione di un *Sistema regionale dell'innovazione della Svizzera italiana* (SRI-SI). Lo sviluppo e l'innovazione nazionali presuppongono l'esistenza di scambi tra le varie parti della Svizzera. Il nostro Cantone, separato dal resto della Svizzera dalle Alpi, potrà comunque ampliare i propri orizzonti allargando l'attuale Sistema regionale dell'innovazione alla Mesolcina. Questo passo, certo piccolo su scala nazionale, avrebbe comunque significative conseguenze in quanto aprirebbe una sorta di corridoio sud-nord dell'innovazione. Ma ovviamente, un presupposto irrinunciabile alla creazione di un siffatto meccanismo, è l'esistenza di una zona condivisa, sulla quale si possa progettare assieme alle medesime condizioni.

L'inclusione nel perimetro del comune di Roveredo (Canton Grigioni) produrrebbe inoltre, nel caso in cui fosse adottata la variante 4, una evidente distorsione all'interno della stessa regione funzionale (susceptibile di appartenere allo SRI-SI) in quanto l'area di Bellinzona, con i due poli di sviluppo di Arbedo-Castione e di Giubiasco-Camorino, si troverebbe esclusa, mentre Roveredo beneficerebbe delle agevolazioni fiscali. Questa situazione apparirebbe ancor più inspiegabile considerato che, proprio con il Canton Grigioni, il nostro Cantone ha intrapreso, nell'ottica di una fattiva collaborazione intercantonale, concreti passi per il coordinamento dei progetti nello spazio funzionale Bellinzona/Mesolcina, sfociati tra l'altro, nel settembre 2014, nella firma di una Convenzione, che ha visto coinvolta pure la SECO (vedi allegato).

A titolo puramente abbondanziale, facciamo notare come il Canton Ticino sarebbe di gran lunga il Cantone più penalizzato dall'eventuale adozione della variante 4, in quanto dal perimetro verrebbero esclusi ben 9 comuni compresi invece nella variante 2. Il Canton Turgovia ne perderebbe 4, il Canton San Gallo 1, mentre per tutti gli altri cantoni la scelta della variante 4 risulterebbe neutra o addirittura vantaggiosa.

Ci permettiamo infine di sollevare una questione di metodo. Annotando a margine come la nuova fonte dati STATENT produca per il Canton Ticino importanti distorsioni per esempio nel calcolo degli occupati nel settore turistico<sup>1</sup>, ci chiediamo come il semplice aggiornamento dei dati dal 2010 al 2012 possa produrre cambiamenti così di rilievo e ci permettiamo di sollevare lo stesso interrogativo in merito a quello che potrebbe succedere al perimetro e alla relativa ordinanza con i prossimi aggiornamenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Consiglio ritiene quindi difficilmente comprensibile un'eventuale adozione della variante 4 e a questo proposito risponde pertanto con un convinto **NO** alla domanda n. 1 del questionario. Si chiede invece che sia la variante 2, sebbene con le riserve espresse sopra, ad essere scelta.

<sup>1</sup> Si veda a questo proposito lo studio elaborato dal consorzio formato dalle ditte Rütter Soceco, Tiresia e Line@soft nel 2015 "L'impatto economico del turismo in Ticino" scaricabile all'indirizzo <http://www4.ti.ch/tich/sala-stampa/dettaglio/cartella-stampa/?idCartella=104879>.

L'avamprogetto di ordinanza prevede che le domande di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive siano considerate, come finora, solo se creano almeno 20 nuovi posti di lavoro (art. 6 cpv. 2).

Il Canton Ticino, nell'ambito dell'attuazione della Legge per l'innovazione economica (Linn) considera, per agevolazioni superiori a 5 anni, un minimo di 100 posti di lavoro per aziende del terziario che vogliono accedere alle agevolazioni fiscali cantonali. Pur ritenendo il limite proposto di 20 posti di lavoro molto basso, la risposta alla domanda 2 del questionario, pertanto, è **20 posti di lavoro**.

Secondo l'avamprogetto di ordinanza, l'agevolazione fiscale federale non può superare in nessun caso l'importo massimo stabilito dalla Confederazione (art. 11 cpv. 2). Il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell'importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione (art. 11 cpv. 3). A tal fine assicura che le detrazioni fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare siano in un rapporto adeguato.

Il Canton Ticino valuta la formula in base alla quale l'importo massimo dovrà essere calcolato e stabilito con validità generale **condivisibile**, anche se la scelta di considerare standard una durata dell'agevolazione pari a 10 anni non rispecchia la prassi ticinese per cui i 10 anni rappresentano piuttosto un caso eccezionale. In generale si segnala che la normativa che dovrebbe descrivere il calcolo dell'importo massimo (art. 11 cpv. 1 lett. a e lett. b) è a nostro parere, a questo stadio, troppo poco dettagliata oltre che poco chiara. Non è inoltre specificata la modalità di gestione dell'importo dell'agevolazione all'interno del periodo concesso, come ad esempio la possibilità di usufruire dell'intero importo agevolato nei primi anni o l'impossibilità di riportarlo dopo il periodo di scadenza.

Rispetto alle fasce degli importi massimi proposte, è opinione del Canton Ticino che la forchetta per ogni posti di lavoro che si prevede di creare o di mantenere sia **molto alta**. Ci permettiamo di sollevare qualche dubbio sull'efficacia di importi massimi così elevati e, in definitiva, vista la permanenza di prevedibili utilizzi della misura a scopo di promozione economica, sugli effetti distorsivi di questa misura soprattutto se applicata alla lettera, e con un perimetro così drasticamente rivisto. A titolo informativo, ci limitiamo a informare il Consiglio federale che, nell'ambito dei lavori di revisione della Legge per l'innovazione economica, il Consiglio di Stato ha proposto un importo massimo per azienda pari a 1 milione.

L'avamprogetto di ordinanza prevede che il richiedente pianifichi le sue scadenze in modo che il Cantone possa presentare alla SECO la documentazione completa al più tardi 270 giorni civili (9 mesi) dopo l'inizio dell'assoggettamento all'imposta (per nuove imprese) o dall'inizio dell'anno in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari (per imprese esistenti) (art. 13 cpv. 3).

In caso di abrogazione del termine di presentazione (0 giorni per imprese nuove o esistenti) la proposta relativa all'agevolazione fiscale andrebbe presentata alla Confederazione prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto (maggiore effetto di incentivazione).

Il Canton Ticino ritiene che il termine di presentazione per le nuove imprese debba essere fissato al massimo previsto, ossia **360 giorni**, considerato che la prassi cantonale per questi progetti è di due anni.

Diversamente da quanto previsto per le nuove imprese, per le imprese esistenti il termine di presentazione decorre dall'inizio dell'anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari e non con l'inizio dell'assoggettamento (dato che si tratta di imprese già esistenti).

Riguardo a questo punto, il Canton Ticino ritiene che il termine di presentazione per le imprese esistenti debba essere fissato al massimo previsto, ossia **270 giorni**, considerato che la prassi cantonale per questi progetti è di tre anni.

Infine, l'avamprogetto di revisione prevede che i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro dovranno in futuro essere confermati dall'ufficio di revisione dell'impresa (art. 17) mentre, all'articolo 22 capoverso 4, l'obbligo di conferma vale solo per le nuove decisioni; non ha dunque effetto retroattivo. Le imprese non soggette all'obbligo di revisione secondo l'articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni non hanno un obbligo di conferma tramite un ufficio di revisione.


Il Canton Ticino, nell'ambito dell'applicazione della Legge per l'innovazione economica, già richiede la notifica di questi dati da parte dell'ufficio di revisione. La risposta al questionario per quest'ultimo punto è pertanto **SI**.

La posizione del Ticino in merito alle agevolazioni fiscali è riassunta nell'allegato questionario.

Confidando che queste osservazioni possano servire a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali, e in attesa di conoscere la presa di posizione del Consiglio federale, vogliate accogliere, Signor Consigliere Federale, gentili Signore ed egregi Signori, i nostri più cordiali saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



N. Gobbi

Il Cancelliere:



G. Gianella

Allegato:

- Questionario
- Convenzione del 25 settembre 2014 tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni concernente la collaborazione intercantonale in vista del coordinamento di progetti attuali e futuri riguardanti i poli di sviluppo nello spazio funzionale Bellinzona / Mesolcina

Copia:

- Divisione dell'economia ([dfc-de@ti.ch](mailto:dfc-de@ti.ch))
- Divisione delle contribuzioni ([dfc-dc@ti.ch](mailto:dfc-dc@ti.ch))
- Ufficio per lo sviluppo economico ([dfc-use@ti.ch](mailto:dfc-use@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([delegato.berna@ti.ch](mailto:delegato.berna@ti.ch), [renata.gottardi@ti.ch](mailto:renata.gottardi@ti.ch); [sara.guerra@ti.ch](mailto:sara.guerra@ti.ch); [nicolo.parente@ti.ch](mailto:nicolo.parente@ti.ch))
- Pubblicazione in internet

---

## **Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale**

Questionario per la consultazione

---

**Parere presentato da:**

Cantone: <input checked="" type="checkbox"/>	Associazione, organizzazione, altro: <input type="checkbox"/>
Mittente: Cantone Ticino	

## Indice

<b>1</b>	<b>Varianti per la determinazione delle zone di applicazione - <i>articolo 3 capoverso 1 lettera a</i> .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Numero minimo di posti di lavoro nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive - <i>articolo 6 capoverso 2</i>.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Importo massimo - <i>Articolo 11 capoversi 2 e 3</i> .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Proposta del Cantone - <i>articolo 13 capoverso 3</i>.....</b>	<b>4</b>
4.1	Termine di presentazione per imprese nuove .....	4
4.2	Termine di presentazione per imprese esistenti .....	4
<b>5</b>	<b>Conferma dei dati relativi all'evoluzione del numero di posti di lavoro da parte dell'ufficio di revisione - <i>articolo 17</i>.....</b>	<b>5</b>

## 1 Varianti per la determinazione delle zone di applicazione - articolo 3 capoverso 1 lettera a

La documentazione posta in consultazione propone due varianti. L'avamprogetto di ordinanza (art. 3 cpv. 1 lett. a) prevede l'inclusione di altri centri più piccoli, meno urbanizzati che tuttavia fungono da centri («altri» centri nelle zone rurali).

*Per informazioni relative alle varianti, cfr. studio prospettico concernente il perimetro, numero 4.4, pagina 13, e gli elenchi dei Comuni del perimetro di promozione (p. 39 e segg.).*

### Domanda:

***I centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri («altri» centri nelle zone rurali), devono essere considerati come previsto dall'articolo 3 capoverso 1 lettera a numero 3 dell'avamprogetto di ordinanza, oltre ai centri di piccole e medie dimensioni, compresi i loro Comuni suburbani e i centri rurali, per la determinazione delle zone di applicazione?***

SI

NO

Nessun parere / Non interessato dalla disposizione

Osservazioni: vedi lettera accompagnatoria

## 2 Numero minimo di posti di lavoro nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive - articolo 6 capoverso 2

L'articolo 6 capoverso 2 dell'avamprogetto di ordinanza prevede che le domande di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive siano considerate, come finora, solo se creano almeno 20 nuovi posti di lavoro.

### Domanda:

***Nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive, il numero minimo dei posti di lavoro da creare deve rimanere pari a 20, come previsto dall'avamprogetto di ordinanza, o essere ridotto a 10?***

20 posti di lavoro

10 posti di lavoro

Nessun parere / Non interessato dalla disposizione

Osservazioni: vedi lettera accompagnatoria

## 3 Importo massimo - Articolo 11 capoversi 2 e 3

Secondo l'articolo 11 capoverso 2 l'agevolazione fiscale della Confederazione non può superare in nessun caso l'importo massimo stabilito dalla Confederazione. In base al capoverso 3 il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell'importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione. A tal fine assicura che le *detrazioni fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare siano in un rapporto adeguato.*

### Domanda:

***Come valutate la formula (vedi rapporto esplicativo) in base alla quale l'importo massimo dovrà essere calcolato e stabilito con validità generale, secondo l'articolo 11 capoversi 2 e 3, nella futura ordinanza del DEFR (che sostituirà le attuali direttive di applicazione)?***

Valutazione: In generale condivisibile, dettagli poco chiari



**Domanda:**

**Nell'ambito della consultazione il Consiglio federale sottopone a discussione, per la fissazione degli importi massimi, le fasce seguenti: da 71°594 a 143°188 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di creare e da 35°797 a 71°594 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di mantenere.**

**Quale importo annuo per ogni posti di lavoro che si prevede di creare o di mantenere non deve essere superato a vostro avviso?**

Risposta: Fasce molto alte, in generale il Ticino non supera l'importo di 1 milione complessivo

#### **4 Proposta del Cantone - articolo 13 capoverso 3**

L'articolo 13 capoverso 3 dell'avamprogetto di ordinanza prevede che il richiedente pianifichi le sue scadenze in modo che il Cantone possa presentare alla SECO la documentazione completa *al più tardi 270 giorni civili (9 mesi) dopo l'inizio dell'assoggettamento all'imposta* (per nuove imprese) o *dall'inizio dell'anno in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari* (per imprese esistenti).

In caso di abrogazione del termine di presentazione (0 giorni per imprese nuove o esistenti) la proposta relativa all'agevolazione fiscale andrebbe presentata alla Confederazione prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto (maggior effetto di incentivazione).

##### **4.1 Termine di presentazione per imprese nuove**

**Domanda:**

**Il termine di presentazione per le nuove imprese deve essere fissato, come previsto dall'avamprogetto di ordinanza, a 270 giorni civili (9 mesi) o deve essere aumentato a 360 giorni civili (12 mesi) o ridotto a 0 giorni civili?**

270 giorni     360 giorni     0 giorni     Nessun parere / Non interessato dalla disposizione

Osservazioni:

##### **4.2 Termine di presentazione per imprese esistenti**

Diversamente da quanto previsto per le nuove imprese, per le imprese esistenti il termine di presentazione decorre *dall'inizio dell'anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari* e non con l'inizio dell'assoggettamento (dato che si tratta di imprese già esistenti).

**Domanda:**

**Il termine di presentazione per le imprese esistenti deve essere fissato, come previsto dall'avamprogetto di ordinanza, a 270 giorni civili (9 mesi) o deve essere ridotto a 0 giorni civili (ovvero presentazione della proposta prima della realizzazione della prima cifra d'affari)?**

270 giorni     0 giorni     Nessun parere / Non interessato dalla disposizione

Osservazioni:

## 5 Conferma dei dati relativi all'evoluzione del numero di posti di lavoro da parte dell'ufficio di revisione - *articolo 17*

Secondo l'articolo 17 dell'avamprogetto di revisione i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro dovranno in futuro essere confermati dall'ufficio di revisione dell'impresa.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4, l'obbligo di conferma vale solo per le nuove decisioni; non ha dunque effetto retroattivo. Le imprese non soggette all'obbligo di revisione secondo l'articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni non hanno un obbligo di conferma tramite un ufficio di revisione.

### **Domanda:**

**Sostenete l'introduzione prevista dall'avamprogetto di ordinanza di un obbligo di conferma dei dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro da parte dell'ufficio di revisione?**

SI

NO

Nessun parere / Non interessato  
dalla disposizione

Osservazioni:



## **Convenzione**

tra il

### **Cantone Ticino**

rappresentato dalla Consigliera di Stato Laura Sadis e dal Consigliere di Stato Claudio Zali

e il

### **Cantone dei Grigioni**

rappresentato dal Presidente del Governo Mario Cavigelli e dal Consigliere di Stato Hansjörg Trachsel

concernente

### **Collaborazione intercantonale**

in vista del coordinamento di progetti attuali e futuri riguardanti i poli di sviluppo nello spazio funzionale Bellinzona / Mesolcina

Bellinzona / Coira, Settembre 2014

## **1. Preambolo**

La presente convenzione rappresenta una dichiarazione comune concernente le tematiche principali che dovranno essere coordinate in vista dei progetti riguardanti il "polo di sviluppo San Vittore" (PSSV) e il "polo di sviluppo Arbedo-Castione".

In occasione dell'incontro del 3 dicembre 2013 a Bellinzona, al quale hanno partecipato rappresentanti degli uffici coinvolti del Cantone Ticino e del Cantone dei Grigioni, nonché rappresentanti della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), sono stati elaborati i principi indicati di seguito.

## **2. Condizioni quadro per l'economia regionale**

Ai sensi della nuova politica regionale della Confederazione e dei corrispondenti programmi di attuazione dei Cantoni, i potenziali di crescita a disposizione nella regione vanno sfruttati in modo mirato e sistematico, per rafforzare la capacità d'investimento e la competitività. Al centro si trovano il pensiero e l'azione in spazi funzionali. Poiché la Bassa Mesolcina rientra nello spazio funzionale del Bellinzonese, lo sviluppo di superfici industriali richiede sotto diversi aspetti una collaborazione intercantonale.

Vanno costantemente migliorate le condizioni quadro, in particolare per il settore industriale, in modo da rendere le singole ubicazioni e regioni, ma soprattutto lo spazio funzionale, più attrattive per l'insediamento di imprese industriali basate su tecnologie avanzate. La raggiungibilità, la situazione fiscale, la disponibilità di collaboratori con una buona formazione, la disponibilità di conoscenze e tecnologie e la disponibilità di superfici interessanti sulle quali insediarsi sono fattori di localizzazione decisivi.

In Mesolcina vi è l'opportunità unica di trasformare l'ex aerodromo militare di San Vittore (oggi non più utilizzato quale aerodromo né per scopi militari, né per scopi civili) in un'interessante zona con offerta di posti di lavoro, assicurando così la disponibilità di superfici nello spazio funzionale. Sia la proprietaria del fondo "*Armasuisse Immobilien*", sia il Comune di ubicazione di San Vittore, la Regione Mesolcina e il Cantone dei Grigioni hanno interesse a sfruttare questa opportunità e ad avviare un progetto di sviluppo del polo economico.

Data l'importanza strategica, regionale e intercantonale, la SECO è stata coinvolta in questo progetto di sviluppo del polo economico, segnatamente nell'ambito della politica regionale e di sviluppo territoriale e delle relative possibilità di sostegno finanziario, nonché in vista del coordinamento delle politiche settoriali.

Per il futuro sviluppo dello spazio funzionale Bellinzona-Mesolcina è importante che i processi e le politiche settoriali interessate vengano coordinati all'interno dell'amministrazione e orientati all'obiettivo della creazione di una zona con offerta di posti di lavoro che superi i confini cantonali, così che l'attrattiva dello spazio funzionale possa generare un valore aggiunto. Le zone industriali esistenti o sviluppabili nel Sopraceneri (p.es. Arbedo-Castione) e nella Bassa Mesolcina (p.es. San Vittore) vanno identificate e posizionate rispetto al mercato. I Piani direttori cantonali vanno coordinati al meglio. Si tratta, inoltre, di integrare la Bassa Mesolcina nel programma d'agglomerato del Bellinzonese. L'infrastruttura di trasporto pubblico (TILO) e i necessari collegamenti vanno coordinati in modo ottimale.

Questi aspetti sono importanti per l'economia regionale e hanno una rilevanza intercantonale. I punti di contatto, d'interfaccia e le misure derivate vanno coordinati a livello operativo tra il Cantone dei Grigioni e il Cantone Ticino. A questo scopo, in occasione della seduta del 3 dicembre 2013, i rispettivi rappresentanti cantonali hanno convenuto di proporre ai rispettivi governi un documento di principio sui settori oggetto della collaborazione intercantonale.

### **3. Principi della collaborazione**

Il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni concordano di collaborare e di coordinare le attività nei seguenti settori tematici:

1. I comparti industriali e produttivi nel bacino settentrionale dell'agglomerato di Bellinzona, incluso quello grigionese di San Vittore, vanno considerati in modo integrato; in questo senso, le strategie di sviluppo economico nonché i rispettivi Piani direttori cantonali vanno coordinati al meglio;
2. Lo sviluppo di tali comparti è importante nell'ottica di sostenere l'insediamento di attività economiche e produttive nell'agglomerato bellinzonese, che andranno adeguatamente ponderate in funzione degli interessi dei due Cantoni Ticino e Grigioni. Gli insediamenti devono poter contribuire ad uno sviluppo sostenibile, impiegando anche del personale qualificato che risieda o che prenda la residenza nella regione.
3. Si concorda sull'opportunità di valorizzare gli investimenti infrastrutturali già realizzati nei singoli comparti.
4. Si concorda sull'opportunità di valutare l'integrazione della Bassa Mesolcina nel programma d'agglomerato (PA) del Bellinzonese di terza o altrimenti di quarta generazione.
5. Pure si concorda sull'opportunità di considerare il comparto di San Vittore nelle riflessioni di ordine territoriale che verranno sviluppate nel contesto del progetto aggregativo del Bellinzonese.
6. Ulteriori approfondimenti e sviluppi verranno svolti nel contesto del mandato di approfondimento sulla tematica "poli di sviluppo economico" (PSE) e politica fondiaria affidato dal DFE

a Consavis SA, secondo il piano di lavoro noto alle parti (offerta e relativa decisione di delibera), come pure dello studio preliminare relativo all'estensione del TILO da Castione a Roveredo.

7. Per poter garantire continuità e concretezza nell'ambito della collaborazione menzionata, si concorda di organizzare degli incontri regolari a livello operativo (indicativamente due volte all'anno).


Questi principi fungono così da base per la futura collaborazione intercantonale. Dato che, al momento attuale, non possono essere definiti e quindi noti tutti i dettagli della collaborazione, gli uffici competenti sono tenuti ad agire conformemente ai principi menzionati, in modo da contribuire al consolidamento dello spazio funzionale.

I Governi dei Cantoni Grigioni e Ticino sottolineano con la presente convenzione l'importanza della collaborazione intercantonale per il rafforzamento dell'economia nello spazio funzionale del Bellinzonese e Bassa Mesolcina, nonché della gestione sostenibile delle risorse territoriali.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Governi dei Cantoni Grigioni e Ticino assicurano l'attuazione dei principi, accordandosi inoltre in merito a un loro riesame periodico.

La presente convenzione viene redatta in lingua italiana e tedesca e sottoscritta in due esemplari.

**Cantone Ticino**




**Laura Sadis**  
Consigliera di Stato  
Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia



**Claudio Zali**  
Consigliere di Stato  
Direttore del Dipartimento del territorio

**Cantone dei Grigioni**



**Mario Cavigelli**  
Presidente del Governo  
Direttore del Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste



**Hansjörg Trachsel**  
Consigliere di Stato  
Direttore del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità

Bellinzona, 25 settembre 2014

Coira, 18. September 2014